

SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

REGGIO DI CALABRIA

RICOMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI MASCHILI E FEMMINILI

VERBALE N. 2

Il giorno DIECI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTI alle ore 11:41,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Visto l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007 n° 244 che, per quanto interessa il presente verbale, testualmente recita:

"Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967 n° 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo T.U. [...]";

Vista la circolare ministeriale 8 gennaio 2008, n° 1;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno in ordine all'adempimento indicato in oggetto;

Premesso che da quando queste liste elettorali generali sono state compilate l'ultima volta, tenuto conto del notevole numero delle cancellazioni, aggiunte, annotazioni e variazioni effettuate, nonché del loro stato di conservazione, è stata considerata l'opportunità di dare corso alla loro ricompilazione, trova applicazione l'art. 31 del T.U. del 20 marzo 1967 n° 223, che testualmente dispone:

"Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il Sindaco, d'intesa con il presidente della commissione elettorale circondariale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della commissione elettorale comunale, sono inviati alla commissione elettorale circondariale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale circondariale finché non si procederà ad una nuova unificazione".

Visto il Capitolo IX, paragrafo n° 98 della circolare del Ministero dell'interno n° 2600/L del 01 febbraio 1986;

Visto che il Sindaco, richiesto, ha avuto l'assenso della Prefettura – Ufficio territoriale del governo per la loro ricompilazione;

Accertata la perfetta corrispondenza delle liste ricompilate con le vecchie liste ed in particolare:

- che sono compresi tutti e soltanto i cittadini già iscritti;
- che tutti gli elettori e le elettrici risultano iscritti nelle nuove liste con le generalità che risultano dalle vecchie liste;
- che sia la lista generale maschile che quella femminile sono state redatte chiaramente ed in rigoroso ordine alfabetico.

APPROVA

I due esemplari delle liste elettorali generali ricompile come in narrativa aventi la consistenza di:
Lista elettorale generale maschile: **166** iscritti;
Lista elettorale generale femminile: **169** iscritte.

APPLICA

Contestualmente alla firma del presente verbale, dopo l'ultimo iscritto di ciascuna lista, la formula di cui al paragrafo 98 della Circolare del Ministero dell'interno n° 2600/L del 01 febbraio 1986.

DÀ MANDATO

Di conservare le vecchie liste generali negli archivi di questo ufficio elettorale comunale finché non si procederà ad una nuova unificazione delle liste medesime.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed al Presidente della Il Resp. dell'Ufficio Elettorale nei termini e con le modalità indicate all'art. 32, 2° co., del T.U. n. 223/67.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

ANTONIO GALABRO